



COMUNE DI GENOVA

Direzione Regolazione

ORDINANZA

ATTO N. ORM 765 DEL 25/06/2025

OGGETTO: **VIA DELLE FABBRICHE**
TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE PER CHIUSURA
STRADALE

IL DIRIGENTE

Premesso che Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche, Struttura Idrogeologia Geotecnica e Vallate, ha presentato istanza PG/2025/282046 in data 12.06.2025, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di modifica della viabilità della via in oggetto, sita nel territorio del Municipio VII – Ponente, nell'ambito di lavorazioni atte alla rimozione di materiale roccioso;

Atteso che le operazioni in parola consistono nella rimozione di materiale roccioso da scarpata inerente il lavoro di "esecuzione immediata di ogni lavoro e attività necessaria all'eliminazione delle cause di pericolo ed al ripristino delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità e la viabilità pubblica in via Fabbriche (ordinanza del Sindaco n. ORD. 144 del 07/05/2025)";

Preso atto che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà la rimozione mediante mezzi meccanici e/o manuali di materiale roccioso potenzialmente pericoloso per la viabilità sottostante;

Esaminato che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada, rendendo necessaria l'interdizione totale al transito durante le lavorazioni;

Valutato che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica;

Visto il piano di segnalamento temporaneo presentato dall'Impresa esecutrice dei lavori in data 12.06.2025, in allegato quale parte integrante e sostanziale;

Recepita la nota inviata da questa Direzione del Comune in cui si comunicava di aver provveduto a dare ampia comunicazione circa le variazioni alla viabilità in atto al fine di mitigare il disagio arrecato alla cittadinanza ed assicurare al contempo i servizi di pubblica utilità e di pronto intervento. In particolare si riferisce di aver informato: AMT, 118 (per l'attivazione del servizio di staffetta ambulanza), C.R.I. sezione Voltri, VV.F, Municipio VII, Polizia Locale, servizi privati/pubblici, comitati di vallata;

Visto inoltre:

- le valutazioni di polizia stradale espresse ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013, in allegato;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285 *"Nuovo Codice della Strada"*, artt. 5, 6 e 7;
- Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. *"Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"*, art. 107;
- Statuto del Comune di Genova, approvato in ultima modifica con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09.04.2024, art. 51 comma 10;
- Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante *"disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"*;
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante *"i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare"*;

ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte, nella giornata del 02/07/2025, **nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00-15:00**, nel sottoelencato segmento stradale, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

Via delle Fabbriche nel tratto compreso tra il ponte di accesso allo stabilimento SIE e la ex Centrale elettrica:

- interdizione al transito veicolare e pedonale
- regolazione della circolazione a mezzo di movieri

Sia installata adeguata segnaletica stradale, anche di presegnalameto, a dare notizia all'utenza delle variazioni alla viabilità in atto.

Dovrà essere garantito il transito dei mezzi di soccorso in ogni circostanza.

In caso di necessità l'occupazione deve essere liberata nel più breve tempo possibile.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 *"Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il"*

segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell’ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

Ad A.S.Ter, per rendere noto al pubblico, mediante l’installazione della prescritta segnaletica stradale, nei tempi e modi previsti dalla vigente normativa, in conformità al Regolamento di Esecuzione del Cd.S. (D.P.R. 16.12.92 N. 495).

Ai Funzionari i Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione ed osservanza del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all’albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.





